

DPR Rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi nei cantieri: esame in Parlamento.

18 Giugno 2010

è stato assegnato alle Commissioni Affari Costituzionali del Senato e alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici" ([Atto n. 217](#) Relatori rispettivamente Sen. Gabriele Boschetto e On. Salvatore Torrisi del Gruppo parlamentare PdL), per l'espressione del parere al Governo da rendersi entro il 25 giugno p.v.

Il regolamento è stato predisposto dall'Esecutivo in attuazione dell'art. 2, comma 2, della L. 94/2009 (recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

Il testo, in particolare, **disciplina le modalità con le quali sono rilasciate le informazioni relative alla sussistenza** di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 575/1965 ("Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera") e **dei tentativi di infiltrazione mafiosa** di cui all'art. 4 del D.Lgs 490/1997 (disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia nonché disposizioni concernenti i poteri del Prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata), **a seguito degli accessi e degli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori.**

Con apposita disposizione viene chiarito che il provvedimento **si applica a tutti i soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera**, anche con la fornitura di beni e servizi, compresi quelli di natura intellettuale comprese le consulenze, e qualunque sia il valore dei contratti o subcontratti.

Il potere di disporre gli accessi e gli accertamenti nei cantieri viene attribuito al Prefetto che si avvale dei Gruppi interforze di cui all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 14 marzo 2003, **tenendo conto del contesto ambientale** in cui è eseguito il contratto e **sulla base dei criteri di celerità ed efficienza**, cui deve essere improntata l'azione amministrativa.

Per quanto concerne le **modalità**, viene chiarito che, **entro trenta giorni** dal termine degli accessi disposti dal Prefetto, **il gruppo interforze redige la relazione** contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività ispettiva e la **trasmette al Prefetto.**

Nel caso in cui da tali dati **possano desumersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa**, di cui all'art. 10, comma 7, del DPR 252/1998 ("Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia"), **il Prefetto emette, entro quindici giorni** dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze, **l'informazione prevista dal citato art. 10, previa eventuale audizione dell'interessato.** All'eventuale audizione si provvede mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e dell'ora e dell'ufficio della prefettura ove dovrà essere sentito l'interessato ovvero la persona da lui delegata.

Con riferimento agli **effetti delle informazioni** rilasciate a seguito degli accessi, **viene richiamato espressamente l'art. 11, comma 3, del citato DPR 252/1998** e ciò comporta per

l'amministrazione interessata la possibilità di **revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti**, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

La disposizione elenca, altresì, i **soggetti ai quali deve essere inoltrata l'informazione** al fine di consentire l'attivazione di un circuito condiviso tra tutte le componenti del sistema a vario titolo interessate alla conoscenza del provvedimento, con particolare riguardo a:

- stazione appaltante;
- Camera di Commercio del luogo ove ha sede l'impresa oggetto di accertamento;
- Prefetto che ha disposto l'accesso,
- Osservatorio centrale appalti pubblici, presso la Direzione investigativa antimafia;
- Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del D.Lgs 163/2006,
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Ministero dello Sviluppo economico.

Viene infine disciplinata l'**acquisizione e la gestione informatica dei dati acquisiti** che devono essere **inseriti** a cura delle Prefettura della Provincia in cui è stata effettuato l'accesso, **nel Sistema informatico costituito presso la Direzione investigativa antimafia e da questa rese disponibili attraverso il collegamento telematico di interconnessione esistente con le Prefetture - Ufficio Territoriali del Governo.**

Lo Schema, su cui è stato reso il parere dal Consiglio di Stato, dopo l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari tornerà al Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva.